SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48/L

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1998, n. **514.**

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero della sanità.

99G0095

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Exelon». (Decreto n. 53/99).

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Novonorm». (Decreto n. 54/99).

99A1412-99A1413

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 febbraio 1999, n. **47.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica degli articoli 40, 41 e 65 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

Protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990

I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (in seguito denominati "Parti contraenti"), parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in seguito denominata "Convenzione di Schengen).

visto l'articolo 141 della Convenzione di Schengen,

considerando che gli agenti, le autorità e gli organi competenti delle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 40, 4° e 5° comma, dell'articolo 41, 7° comma e dell'articolo 65, 2° comma della Convenzione di Schengen, sono stati designati direttamente nella Convenzione ; che ogni designazione ulteriore derivante da un cambiamento dell'organizzazione interna di una Parte contraente esige la modifica della Convenzione,

considerando che, per evitare di modificare in futuro la Convenzione, è opportuno semplificare tale procedura e sancire il principio secondo il quale spetta ad ogni Parte contraente designare i propri agenti, autorità e organi, con riserva dell'accettazione di tale designazione da parte delle altre Parti contraenti, qualora agli agenti siano affidate missioni nel territorio di un'altra Parte contraente,

considerando che l'introduzione di tale procedura semplificata di designazione implica l'aggiunta di nuove disposizioni agli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di Schengen, che prevedano la designazione di agenti, autorità e organi competenti,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

1. L'articolo 40, 4° comma della Convenzione di Schengen è integrato con la seguente disposizione :

"Le Parti contraenti potranno modificare la designazione dei loro agenti. La designazione degli agenti, comunicata dalla Parte contraente interessata, sarà confermata mediante dichiarazione del Comitato esecutivo e sarà effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione."

2. L'articolo 40, 5° comma della Convenzione di Schengen è integrato con la seguente disposizione :

"Le Parti contraenti potranno modificare la designazione delle loro autorità. Il Comitato esecutivo prenderà atto, mediante dichiarazione, della designazione dell'autorità, comunicata dalla Parte contraente interessata, che sarà effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione."

3. L'articolo 41, 7° comma della Convenzione di Schengen è integrato con la seguente disposizione :

"Le Parti contraenti potranno modificare la designazione dei loro agenti. La designazione degli agenti, comunicata dalla Parte contraente interessata, sarà confermata mediante dichiarazione del Comitato esecutivo e sarà effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione."

4. L'articolo 65, 2° comma della Convenzione di Schengen è integrato con la seguente disposizione :

"Le Parti contraenti potranno modificare la designazione dei loro ministeri competenti. Il Comitato esecutivo prenderà atto, mediante dichiarazione, della designazione del ministero competente, comunicata dalla Parte contraente interessata, che sarà effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione."

Articolo 2

1. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

3. Il Granducato di Lussemburgo notificherà a tutte le Parti contraenti la data di entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo.

Fatto a Lisbona, il ventiquattro giugno millenovecentonovantasette, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese e svedese, i dieci testi facenti ugualmente fede, che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà una copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3109):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 marzo 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° e 8 aprile 1998.

Relazione scritta annunciata l'11 maggio 1998 (atto n. 3109/*A* - relatore sen. GAWRONSKI).

Esaminato in aula e approvato il 13 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4884):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalla III commissione il 24 giugno 1998.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato, il 10 febbraio 1999.

99G0099

LEGGE 18 febbraio 1999, n. **48.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1.544 milioni per l'anno 1998, in lire 1.406 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.544 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica d'Albania, denominati in seguito "le Parti":

- evidenziando, tramite il "Gentleman's Agreement" del 26 agosto 1991, il buon andamento delle relazioni tra le Parti;

- constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa - incluso il Documento di Vienna adottato nel 1990 e nel 1992 -, il Trattato "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa;

- segnalando la necessità di una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della difesa;

  tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica d'Albania;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, secondo il presente Accordo, saranno effettuati dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica d'Albania.
Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti saranno svolte a turno a Roma e a Tirana allo scopo di elaborare e concordare, ove si ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica d'Albania.
Nel citato Programma di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

Allo scopo di rafforzare la comprensione e la fiducia reciproca, le Parti potranno effettuare scambi di visite dei rispettivi Ministri della Difesa, dei rispettivi Capi di Stato Maggiore della Difesa, nonché di altre personalità dei rispettivi Ministeri della Difesa.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti è effettuata nei seguenti campi:

1. formazione/addestramento;
2. scambi di informazioni sull'organizzazione della difesa e sui concetti delle rispettive dottrine e politiche militari;
3. collaborazione ed assistenza nel settore tecnico-logistico nei suoi vari aspetti;
4. collaborazione ed assistenza nel settore sanitario;
5. scambi di informazioni, visite ed assistenza reciproca nel settore marittimo, con particolare riferimento alle attività portuali e di guardia costiera per il controllo delle acque e per la prevenzione delle attività illecite in mare;
6. consulenza nel settore idrografico e cartografico;
7. collaborazione ed assistenza nel settore meteorologico;
8. scambi di informazioni, documentazione e consulenza nel settore legislativo militare, della contrattistica e della storia militare;
9. consulenza ed assistenza nel settore del concorso militare a compiti di protezione civile;
10. scambi di visite per attività comuni nel settore dello sport militare;
11. consulenza nel settore dell'industria militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 5

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

la Parte ospite si assume:

- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;

- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;

la Parte ospitante si assume:

- le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà.

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi Accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa sul territorio sono regolati dalle rispettive Leggi della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania.
In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese legate al trasporto del malato in Patria.
Tale principiò generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi numerosi. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti.
Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti. Nello stesso ambito, la Parte che riceve favorirà l'organizzazione dell'attività di tale delegazione secondo i suoi desideri.

ARTICOLO 6

a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di

sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice;

b. per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni;

c. la corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

PER LA PARTE ITALIANA	PER LA PARTE ALBANESE
SEGRETISSIMO o TOP SECRET	TEPER SEKRET I RENDESISE SE VACANTE
SEGRETO o SECRET	TEPER SEKRET
RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL	SEKRET
RISERVATO o RESTRICTED	PER PERDORIM TE BRENDSHEM

d. le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo;

e. il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari Intese tra le Parti;

f. le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania;

g. qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili dei due Paesi. Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di trattative contrattuali.

ARTICOLO 7

Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo è effettuato tramite l'Addetto Militare presso l'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica d'Albania.

ARTICOLO 8

Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.

ARTICOLO 9

a. Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Esso può essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso di entrambe le Parti. Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
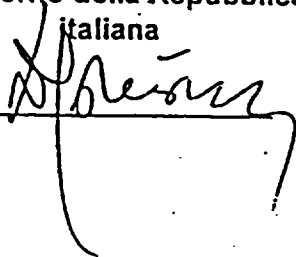
b. La validità del presente Accordo sarà automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 13 ottobre 1995

in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica albanese

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1488):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 16 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 novembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 5 febbraio 1998 (atto n. 1488/*A* - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).

Esaminato in aula ed approvato il 24 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4605):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, IV, V e XII.

Esaminato dalla III commissione il 2 giugno 1998.

Esaminato in aula il 1º febbraio 1999 ed approvato il 10 febbraio 1999.

99G0100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 marzo 1999.

Limite di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 29, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Anno 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Visto l'art. 29, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha confermato fino al 31 dicembre 2000 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47, esclusivamente per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di stabilire per le predette province il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento che i trasferimenti statali registrano, a decorrere dall'anno 1999, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che per i comuni sopra richiamati possono essere individuate due categorie di enti in relazione al grado di copertura delle spese con le entrate proprie;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla Tesoreria unica;

Ravvisata l'opportunità, al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1999 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1998 sempre dall'amministrazione centrale vigilante;

Considerato che per le regioni e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata la necessità di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilità degli enti;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1998 con il quale sono stati fissati per l'anno 1998 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Considerata l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 1999 dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

Regioni e province autonome

1. Il limite di giacenza per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli di bilancio indicati nel comma 2.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1999 dal Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica a valere sulle unità previsionali di base di seguito indicate con riferimento ai capitoli accanto a ciascuna indicati:

7.1.2.1: cap. 5941 (fondo sanitario);

7.1.2.5: cap. 5933 (fondo compensativo interregionale), cap. 5934 (compensazioni ex ARIET);

7.1.2.6: cap. 5939 (enti locali Sardegna);

7.1.2.8: cap. 5951 (adeguamento infrastrutture stradali);

7.1.2.10: cap. 5958 (ammortamento mutui spesa sanitaria 1990);

7.1.2.13: cap. 5956 (accise benzine Friuli-Venezia Giulia);

7.1.2.16: da cap. 5964 a cap. 5970 (devoluzione tributi regioni a statuto speciale);

7.1.2.18: cap. 5955 (minoranze slovene), cap. 5960 (oneri personale Campania e Abruzzo);

7.2.1.1: cap. 8778 (terremoto 1990 Sicilia), 8787 (terremoto 1976 Friuli-Venezia Giulia);

7.2.1.7: cap. 8817 (terremoto Belice);

7.2.1.12: cap. 8789 (forestali Calabria);

7.2.1.14: cap. 8788 (sviluppo economico Sardegna);

8.2.1.11: cap. 7425 (sviluppo occupazione aree depresse);

8.2.1.16: cap. 7432 (fondo montagna).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli richiamati al comma 2.

Art. 2.

Province e comuni

1. Il limite di giacenza per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti è stabilito nella misura del 20 per cento; per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti i limiti di giacenza sono stabiliti nelle misure del 14 e del 18 per cento come indicato per ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto.

2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1999 dal Ministero dell'interno a valere sulle unità previsionali di base n. 3.1.2.2 e n. 3.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1601 (fondo ordinario), 1602 (fondo perequativo), 1603 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).

3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 2.

Art. 3.

Università

1. Il limite di giacenza per le università statali è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1998 dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1263 (finanziamento ordinario), 7105 (conto interessi mutui), 7107 e 7108 (rate ammortamento), e 7109 (edilizia universitaria).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sul capitolo n. 1263. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 1998.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 1999, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1998.

5. In caso di istituzione di nuove università nel corso del 1999 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 1999 da attribuire a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2.

Art. 4.

Grandi enti di ricerca

1. Il limite di giacenza per gli enti di ricerca di cui all'art. 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1999 dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sulle unità previsionali di base n. 4.1.2.1, n. 4.2.1.1 e n. 4.2.1.3 con specifico riferimento ai capitoli numero 2107 (sincrotrone), 7508, 7526, n. 7536 per la parte correlata ai fondi ivi confluiti dai soppressi capitoli 7502, 7504 e 7527 in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (ricerca scientifica), e 7528 (sincrotrone), e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a valere sull'unità previsionale di base n. 3.2.1.13 con specifico riferimento al capitolo numero 7056 (E.N.E.A.).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti

disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 1999.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 1999, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1998.

Art. 5.

Altri enti assoggettati a tesoreria unica

1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 1999 ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 1998.

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.

3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 20 miliardi di lire.

4. Tra gli enti individuati dal presente articolo non sono compresi le province con popolazione fino a 400.000 abitanti, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti e le comunità montane, a cui si applicano le disposizioni di cui all'art 47, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 6.

Disposizioni di carattere generale

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 e integrato dall'art. 11, comma 1-*ter,* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il Tesoro è calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 1999, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 1998 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 1998. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.

3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamità naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali di bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».

4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento è apposta l'annotazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, può autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.

6. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1999

p. *Il Ministro:* GIARDA

TABELLA
(art. 2, comma 1)

ELENCO DEGLI ENTI LOCALI
SOGGETTI A LIMITE DI GIACENZA PARI AL 14%

Comuni:

Afragola
Alessandria
Altamura
Ancona
Andria
Bari
Barletta
Benevento
Brindisi
Busto Arsizio
Caltanissetta
Carrara
Casoria
Castellamare di Stabia
Catanzaro
Cosenza
Foggia
Gela
Giugliano in Campania
Guidonia Montecelio
Lamezia Terme
Marsala
Messina
Molfetta
Napoli
Palermo
Portici
Potenza
Pozzuoli
Reggio Calabria
Salerno
San Giorgio a Cremano
Taranto
Terni
Torre del Greco
Trapani

ELENCO DEGLI ENTI LOCALI
SOGGETTI A LIMITE DI GIACENZA PARI AL 18%

Comuni:

Arezzo
Asti
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Carpi
Caserta
Catania
Cesena
Cinisello Balsamo
Como
Cremona
Ferrara
Firenze
Forlì
Genova
Grosseto
Imola
La Spezia
L'Aquila
Latina
Lecce
Livorno
Lucca
Massa
Milano
Modena
Monza
Novara
Padova
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Prato
Quartu Sant'Elena
Ragusa
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Roma
Sassari
Savona
Sesto San Giovanni
Siracusa
Torino
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Verona
Vicenza
Viterbo

99A1656

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Aremogna», in San Severo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «L'Aremogna» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 9 maggio 1986, repertorio n. 4932, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8218, B.U.S.C. posizione n. 3465/220352 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1615

DECRETO 10 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «27 Marzo», in Prato.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 novembre 1996, eseguita nei confronti della cooperativa «27 Marzo», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «27 Marzo» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 67 del 4 settembre 1998;

Constatato che alla direzione privinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «27 Marzo», con sede in Prato, costituita per rogito del notaio dott. S. Balestri in data 27 marzo 1979, repertorio 8532, registro società n. 5743 del tribunale di Prato, Busc n. 3961/167803, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 febbraio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A1616

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 febbraio 1999.

Approvazione delle graduatorie di merito per l'anno 1999 relative alle assegnazioni delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994;

Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose in conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998;

Viste le risoluzioni C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991 e di Annecy del 27 maggio 1994, nonché le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.

Considerato che l'Italia si è avvalsa, per il 1999, della possibilità prevista dalla C.E.M.T. nella 259ª sessione del Consiglio dei Ministri, tenutasi a Copenaghen il 26 maggio 1998, di poter trasformare ciascuna autorizzazione C.E.M.T. annuale, utilizzabile con veicolo tradizionale, in quattro autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli del tipo «Euro 2» (più verdi e sicuri);

Considerato che in seguito a tale trasformazione il contingente italiano per il 1999 è risultato di 229 autorizzazioni anziché 67;

Considerato che tale contingente è così formato:

13 autorizzazioni di «breve durata» da utilizzare con veicoli tradizionali;

216 autorizzazioni annuali da utilizzare con veicoli del tipo «euro due»;

e, tenendo conto che delle sopracitate autorizzazioni 165 non sono valide in Austria e 162 non sono valide in Grecia;

Considerato che le autorizzazioni valide per l'Austria debbono essere assegnate ad imprese che siano in grado di garantirne la massima utilizzazione;

Considerato che ai suddetti fini le imprese vanno individuate in base all'essere titolari per il 1999 di autorizzazioni C.E.M.T. valide per l'Austria oppure di «ecopunti» oppure di assegnazioni fisse per le seguenti relazioni di traffico: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Bielorussia, Polonia;

Considerato che delle 229 autorizzazioni che costituiscono il contingente italiano 1999 ne sono state già utilizzate 62 per il rinnovo alle imprese che ne erano già titolari nel 1998 e che le hanno utilizzate convenientemente, mentre 5 autorizzazioni sono state revocate, perché utilizzate in modo insufficiente, e che, di conseguenza restano da attribuire per graduatoria 167 autorizzazioni C.E.M.T.;

Tenuto conto che le autorizzazioni C.E.M.T. disponibili debbono essere ripartite, a norma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, in ragione del 50% tra le graduatorie previste alle lettere *A)* e *B)*;

Tenendo conto che se le imprese collocate in una delle due graduatorie sono meno numerose delle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni eccedenti, così come previsto dal citato art. 2 del decreto ministeriale n. 82, sono assegnate alle imprese dell'altra graduatoria che seguono, nell'ordine, quelle già vincitrici e le autorizzazioni ancora disponibili, dopo tale assegnazione, sono nuovamente ripartite al 50% fra le due graduatorie *A)* e *B)*;

Esaminate le 192 domande presentate;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi n. 1 e n. 3, allegati al presente decreto, relative all'anno 1999, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali (Nuove), nonché alle imprese che ne sono già titolari (Vecchie).

Art. 2.

1. A ciascuna delle 26 «vecchie» imprese inserite nella graduatoria *B)* ed a ciascuna delle 115 «nuove» imprese inserite nella graduatoria *A),* viene attribuita per l'anno 1999 un'autorizzazione C.E.M.T.

2. Le restanti 26 autorizzazioni vengono attribuite, in aggiunta, alle prime 13 imprese - di ciascuna graduatoria.

Art. 3.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dall'impresa, anche in ordine alla disponibilità dei veicoli, nonché delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988.

2. Il rilascio di un'autorizzazione C.E.M.T. valida anche per l'attraversamento del territorio austriaco è subordinato alla condizione che l'impresa sia già titolare, per il 1999, di un'autorizzazione C.E.M.T. valida per l'Austria, oppure che abbia ottenuto, una assegnazione fissa di autorizzazioni a viaggio per una delle seguenti relazioni di traffico: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Bielorussia o Polonia.

3. Nell'ipotesi di mancanza delle condizioni previste al secondo comma, all'impresa verrà assegnata un'autorizzazione C.E.M.T. non valida per l'Austria.

Art. 4.

1. Le imprese escluse dalle graduatorie, per mancanza dei requisiti prescritti o per domanda non tempestiva, figurano negli elenchi n. 2 e n. 4 allegati al presente decreto, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 19 febbraio 1999

Il dirigente generale: RICOZZI

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 1999 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA *A)*, DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, NON ESSENDO GIÀ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI, ASPIRANO A CONSEGUIRE AUTORIZZAZIONI C.E.M.T. (DITTE NUOVE).

Posizione nome impresa	Sede	Punteggio
1) Macellari Rossano	S. Maria degli Angeli (PG)	52,8
2) Cianfrocca Trasporti S.r.l.	Supino (FR)	52,5
3) Toti Trans S.r.l.	Tecchiena (FR)	45,5
4) Riboni S.r.l.	Meina (NO)	45,1
5) Vannini S.p.a.	Sansepolcro (AR)	43,9
6) Fagioli S.p.a.	S. Ilario d'Enza (RE)	42,8
7) Martini Mario	Cologno Monzese (MI)	37,0
8) Regoli Trasporti S.r.l.	Ascoli Piceno	32,0
9) Marani Trasporti S.p.a.	Cesena (FO)	31,7
10) Prisinzano Angelo	Castelbuono (PA)	31,6
11) B.F.C. Aut.ti S.p.a.	Onara di Tombolo (PD)	31,0
12) Pigozzi Antenore	Suzzara (MN)	29,6
13) Masotti S.r.l.	Tavagnacco (UD)	28,3
14) Cappio Baccanetto Claudio e C. S.n.c.	S. Giusto Can.se (TO)	28,3
15) Astor S.r.l.	Tortona (AL)	27,9
16) Levorato G. Aut. S.r.l.	Marghera (VE)	26,7
17) Il Parmense di Ilariuzzi e C. S.n.c.	Parma	26,0
18) Mattia Winkler S.r.l.	Gorizia	25,7
19) D'Eustachio S.r.l.	Roseto degli Abruzzi (TE)	25,6
20) Trans-Conal S.r.l.	Lugo (RA)	24,3
21) Samogin Valter	Susegana (TV)	24,0
22) Gianesini Erminio S.r.l.	Gorizia	23,0
23) Aut.ti Rutilli Adolfo S.r.l.	Marcaria (MN)	23,0
24) Aut.ti Benedetti di Giorgio Benedetti e C. S.n.c.	Mansuè (TV)	22,5
25) Bracchi S.p.a.	Cassano d'Adda (MI)	22,0
26) Pasetto Renato	Soave (VR)	21,0
27) Piana Giovanni	Nizza Monferrato (AT)	21,0
28) S.T.E.N. di Lucietto Giovanni e C. S.a.s.	Galliera Veneta (PD)	21,0
29) Sieve Leonida S.r.l.	S. Martino di Lupari (PD)	19,0
30) Pecile S.p.a.	Fagagna (UD)	18,9
31) Comuzzi e Sbaiz Trasp. S.r.l.	Rivignano (UD)	18,9
32) S.A.D.I. di Sandrini Vittorio Angelo e C. S.n.c.	Ponte di Legno (BS)	18,0
33) Burnelli Paolo e figlio S.n.c.	Granarolo dell'Emilia (BO)	17,6
34) Caponi Carlo	Bettona (PG)	17,0
35) Borella Franco	Tribano (PD)	17,0
36) Aut. Corsi Giacomo e C. S.n.c.	Colognola ai Colli (VR)	17,0
37) Avontrans S.r.l.	Maniago (PN)	16,0
38) Luca Trasporti S.a.s.	Trieste	16,0
39) Eurocar S.r.l.	Trieste	16,0
40) Noliross di Rossi Claudio e C. S.n.c.	Vignola (MO)	15,2
41) Samogin Pietro Ugo	Susegana (TV)	15,0
42) Cerquetti Pino	Civitanova Marche (MC)	15,0
43) Aut. F.lli Padovan S.n.c.	San Vendemiano (TV)	15,0
44) T.I.R.A.G. S.r.l.	Egna (BZ)	14,8
45) Miclausig Ezio Aut.ti	Savogna d'Isonzo (GO)	14,3
46) Bertollo Gilberto Aut.ti	Crespano del Grappa (TV)	14,3
47) Corsi Francesco	Colognola ai Colli (VR)	14,0
48) Gia.Tra. Gianesini Trasp. S.r.l.	Gorizia	13,9
49) Brugioni S.r.l.	Fiumalbo (MO)	13,7
50) Cunja R. Eredi S.r.l.	Monrupino (TS)	13,5
51) Antonini e Faraoni S.n.c.	Roma	13,1
52) F.lli G. e P. Baggio S.n.c.	Castello di Godego (TV)	13,0
53) Case Renato	Taibon Agordino (BL)	13,0
54) Angelo Burello Aut.ti	Feletto Umberto (UD)	13,0
55) Burello Trasporti S.r.l.	Tavagnacco (UD)	13,0
56) Aut.ti F.lli Caon S.n.c.	Villa del Conte (PD)	12,9
57) Cointra Transport and Trade Co. S.r.l.	Ronchi dei Legionari (GO)	12,2

Posizione nome impresa	Sede	Punteggio
58) Burbello F.lli S.n.c.	Onara di Tombolo (PD)	12,0
59) Luca Nello Pietro	Cimadolmo (TV)	12,0
60) Polese Gianfranco	Treviso	11,9
61) Pellegrini Trasporti S.r.l.	Villafranca (VR)	11,6
62) Stradiotto S.r.l.	Motta di Livenza (TV)	11,5
63) Trasp. e Sped. Internaz. Cossutta Walter e C. S.n.c.	Monrupino (TS)	11,3
64) Gruarin Simone	Cordovado (PN)	11,1
65) Aut.ti Ragusa Maurizio	Gorizia	11,1
66) Frigo Luciano	Portogruaro (VE)	11,0
67) Ramon Italo	Eraclea (VE)	11,0
68) Balassi Gianfranco	Cannobio (VB)	11,0
69) Aut.ti Zanin di Mario Zanin e C. S.n.c.	Riese Pio X (TV)	10,9
70) Mercuri Mauro	Loreto (AN)	10,8
71) Atlantica Trasp. S.r.l.	Fontevivo (PR)	10,2
72) D'Amico Salvatore	S. Giuliano Terme (PI)	10,1
73) Luigi Kodermac Succ. S.r.l.	Gorizia	10,1
74) Balboni Abramo e C. S.n.c.	Zola Predosa (BO)	10,1
75) Aut.ti Cunja Riccardo Eredi S.n.c.	Trieste	10,0
76) Serraiotto Aldo	Cassola (VI)	10,0
77) Fraioli Luigi	Colfelice (FR)	10,0
78) Adriaest S.r.l.	Gorizia	9,9
79) Tellatin Fortunato	Galliera Veneta (PD)	9,7
80) De Luca Giovanni Felice	S. Fior (TV)	9,7
81) Andreotti Pietro	Oderzo (TV)	9,7
82) Aut. e Sped. Cossutta Federico di Nadia e C. S.n.c.	Monrupino (TS)	9,5
83) Zootrans di Marcantonini Eva e C. S.n.c.	Bettona (PG)	9,3
84) Eredi Aut. Baldassar Antioco di Vezio e C. S.n.c.	Cappella Maggiore (TV)	9,2
85) Pintarelli Marco	Pergine Valsugana (TN)	9,1
86) Subani Maria	Sgonico (TS)	9,0
87) Zeriali Luciano	S. Dorligo della Valle (TS)	9,0
88) Lagazzi Maurizio	Zocca (MO)	9,0
89) De Santis Americo	Ferentino (FR)	9,0
90) Eredi Ramon di Ramon Italo e C. S.a.s.	Trieste	8,8
91) Lanzoni Roberto	Codigoro (FE)	8,7
92) Ceccato Gianfranco	Torri di Quartesolo (VI)	8,6
93) Furlanetto Mauro	Mestre (VE)	8,3
94) Marcato Ivano	Cittadella (PD)	8,0
95) Bianco Giuseppe	Busca (CN)	8,0
96) Trascon di Gibellini Giulio e C. S.n.c.	Vignola (MO)	7,9
97) Crosina Giovanni di Luigino e Fabio e C. S.n.c.	Tiarno di Sotto (TN)	7,6
98) Rossi Sauro	Acquasparta (TR)	7,5
99) Ferrario Aut.ti di Ferrario Angelo e C. S.n.c.	Uboldo (VA)	7,3
100) Cecchini Luciano e C. S.a.s.	S. Arcangelo Romagna (RN)	7,1
101) Ditta Andretta Giuseppe e Figli di Andretta A. e R. S.n.c.	Tombolo (PD)	7,1
102) Rubessa Guerrino	Pordenone	7,0
103) Aut. e Sped. Int.li Simcic Adriano e C. S.n.c.	Gorizia	7,0
104) S.A.B.E. Aut.ti di Racca Guido e C. S.n.c.	Duino-Aurisina (TS)	6,9
105) Paviotti Mario	Ronchi dei Legionari (GO)	6,8
106) Littoria S.r.l.	Borgo S. Michele (LT)	6,6
107) Cusinato Sergio	Galliera Veneta (PD)	6,1
108) Milan Antonio	Gazzo Padovano (PD)	5,9
109) Chervatin Italo	Gerosa (BG)	5,7
110) Biancotti Giovanni	Tirano (SO)	5,6
111) Cominelli Abele	Cenate Sotto (BG)	5,5
112) Brugioni TIR S.r.l.	Fiumalbo (MO)	5,2
113) Pascon Luigi	Precenicco (UD)	5,1
114) Maioli Francesco	Saludecio (RN)	4,8
115) Euro T.I.R. S.r.l.	Gorizia	4,8

ELENCO N. 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 1 (DITTE NUOVE)

A) Per non aver effettuato il numero minimo previsto di viaggi nell'area C.E.M.T. - (Extra U.E.) ai sensi dell'art. 2, lettera *A)*, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82:

Nome impresa	Sede
1) Adami Aut.ti S.r.l.	Arbizzano di Negrar (VR)
2) Agocap S.r.l.	Mezzocorona (TN)
3) Baldo Trasporti S.p.a.	Nomi (TN)
4) Bertschi Italia S.r.l.	Busto Arsizio (VA)
5) Bonfadini Spedizioni S.r.l.	Tione di Trento (TN)
6) Brunialti Metello	Mornico al Serio (BG)
7) Dalla Valle Lino e Giovanni S.n.c.	Russi (RA)
8) Danzas S.p.a.	Milano
9) E.L.C.A. Trasporti S.r.l.	Cairate (VA)
10) Fait Trasporti S.r.l.	Rovereto (TN)
11) Frisinghelli S.r.l.	Villa Lagarina (TN)
12) Karlsson Trasp. Internaz. S.r.l.	Lavis (TN)
13) Aut.ti Liverani Riccardo S.r.l.	Faenza (RA)
14) Logistica 3 S.r.l.	Lavis (TN)
15) Ermido Masotti	Tavagnacco (UD)
16) A. Mastrocola e F. Mancini S.n.c.	Orsogna (CH)
17) Aut.ti Pedot S.r.l.	Lavis (TN)
18) Pichler Anton e C. S.n.c.	Bressanone (BZ)
19) Pircher Theodor	Gargazzone (BZ)
20) Quick S.r.l.	Susegana (TV)
21) Aut.ti Ramero Mario, Michele e C. S.n.c.	Boves (CN)
22) Re.Ma. di Matteucci Manuelita e C. S.n.c.	Ascoli Piceno
23) Rosa Trans S.a.s.	Molina di Ledro (TN)
24) Sansone Carmine e C. S.a.s.	Trebisacce (CS)
25) S.P.A. Trasporti 2 S.r.l.	Anagni (FR)
26) Soc. St 1 TIR S.r.l.	Trento
27) S.T.S. di G.B. Veglio e C. S.a.s.	Roreto di Cherasco (CN)
28) Trocchi Trasp. e Sped. S.r.l.	Cento (FE)
29) Vecchi Zironi Trasp. S.r.l.	Reggio Emilia
30) Veglio Luigi di G.B. Veglio e C. S.a.s.	Roreto di Cherasco (CN)
31) Venturini Trasporti S.r.l.	San Prospero (PR)

B) Per mancanza di veicolo idoneo disponibile ai sensi dell'art. 4, lettera *A)*, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82:

Nome impresa	Sede
1) Beghetto Romolo	Resana (TV)
2) Bronca Andrea	Ponte di Priula (TV)
3) Cernotto Gianni	Udine
4) Grinovero Longino	Premariacco (UD)
5) La Goriziana S.r.l.	Gorizia
6) Puppin Roberto	Torre di Mosto (VE)
7) Three Continents Express Road Service di D. e V. Cunja S.a.s.	Trieste
8) Trasporti 2 B S.r.l.	Tombolo (PD)

C) Per aver presentato la domanda di graduatoria oltre il termine del 30 settembre 1998, previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988:

Nome impresa	Sede
1) Baldassar di Carlo Baldassar e C. S.n.c.	Cappella Maggiore (TV)
2) Catone S.p.a.	Pastorano (CE)
3) Mahlknecht H. S.r.l.	Bolzano
4) Marchiori Flaviano	Rossano Veneto (VI)
5) Sped. e Trasp. Int.li P.G.M. Way S.r.l.	Cappella Maggiore (TV)

D) Per non essere iscritta all'albo degli autotrasportatori in conto terzi ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988:

Nome impresa	Sede
1) Bertoli Pietro e Figlio S.r.l.	S. Daniele del Friuli (UD)

ELENCO N. 3

GRADUATORIA 1999 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA *B)*, DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, GIÀ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI C.E.M.T., ASPIRANO A CONSEGUIRNE ULTERIORI (DITTE VECCHIE):

Posizione nome impresa	Sede	Punteggio
1) Aut.ti Pigliacelli S.p.a.	Veroli (FR)	199,0
2) Bertani Trasporti S.p.a.	Castiglione delle Stiviere (MN)	196,0
3) Fercam Trasporti s.r.l.	Bolzano	189,0
4) Auta Marocchi S.p.a	Trieste	183,9
5) Aut.ti. Multipli Arcese S.p.a.	Trento	122,0
6) Martinelli Trasporti S.r.l.	Ala (TN)	101,9
7) Aut.ti Lannutti S.r.l.	Cuneo	94,0
8) S.A.E. Servizi Aut. Europei S.p.a.	Trento	74,0
9) F.lli Galassini S.r.l.	Vignola (MO)	74,0
10) F.lli Germanetti S.p.a.	Bra (CN)	71,0
11) Star Trasp. Intern.li S.p.a.	Rozzano (MI)	69,0
12) Trasp. Int.li Transmec S.p.a.	Campogalliano (MO)	64,0
13) F.lli Canil S.p.a.	Bessica di Loria (TV)	53,7
14) Aliani Aut.ti S.p.a.	Fidenza (PR)	48,0
15) Gruber Giuseppe S.p.a.	Egna (BZ)	38,0
16) Bernardini S.r.l.	Terni	36,8
17) Svat S.r.l.	Tombolo (PD)	36,0
18) Germani S.p.a.	S. Zeno Naviglio (BS)	33,9
19) Alpetrans S.r.l.	Marostica (VI)	30,6
20) Se.Tra.S. S.r.l.	Narni Scalo (TR)	28,8
21) Ruffo Giorgio S.r.l.	Colognola ai Colli (VR)	21,9
22) Avogaro Renzo S.a.s.	Colognola ai Colli (VR)	16,2
23) Pe.Tra di Pellegrinelli e C. S.n.c.	Nembro (BG)	14,6
24) Christine Aukenthaler	Vipiteno (BZ)	14,3
25) Transalpi di Bontempi Mario e C. S.n.c.	Cimadolmo (TV)	13,7
26) Forti Aut.ti S.r.l.	Gardolo (TN)	7,8

ELENCO N. 4

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 3 (DITTE VECCHIE)

A) Per mancanza di veicolo idoneo disponibile ai sensi dell'art. 4, lettera *A)*, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82:

Nome impresa	Sede
1) Cecconi S.r.l. Trasp. e Sped. Naz. ed Internaz.	Arezzo

B) Per aver presentato la domanda di graduatoria oltre il termine del 30 settembre 1998, previsto all'art. 7 del decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988:

Nome impresa	Sede
1) Cavallin L. e C. S.n.c.	Morgano (TV)
2) Domaschi Dino	Colognola ai Colli (VR)

C) Per aver utilizzato in maniera insufficiente l'autorizzazione C.E.M.T. 1998 ai sensi dell'art. 4, lettera *B)*, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82:

Nome impresa	Sede
1) Arcese Trasporti S.p.a.	Arco (TN)
2) G.A.P. Gestione Aut.ti Pesaresi S.r.l.	Torino
3) TF Trasporti Europei S.r.l.	Colognola ai Colli (VR)

99A1618

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 febbraio 1999.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 6 ottobre 1998, di cui ai punti 4 e 6 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeriale n. 2027 del 20 ottobre 1998, con il quale si approvano le proposte del Comitato tecnico scientifico relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale n. 2027 del 20 ottobre 1998, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta: ALASKA S.R.L. - S. Pietro in Casale (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impianto di fermalievitazione per prodotti da forno.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 dicembre 1997.

Costo dichiarato: L. 1.800.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064291/46.

Credito agevolato: L. 1.260.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: AVICOLA LESSINIA S.C.A.L. - Mizzole (Verona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: valorizzazione dell'albume d'uovo.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 19 giugno 1997.

Costo dichiarato: L. 1.780.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063645/46.

Credito agevolato: L. 1.246.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: GIUMMA S.R.L. - Genova (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova tecnologia di produzione di manufatti in vetroresina per la realizzazione di locali igiene prefabbricati.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 5 dicembre 1997.

Costo dichiarato: L. 1.255.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064285/46.

Credito agevolato: L. 878.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: GRUPPO ABACO S.P.A. - Prato (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progetto software applicativo piramide 2000 per il settore edilizia - costruzioni.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 18 dicembre 1997.

Costo dichiarato: L. 760.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064248/46.

Credito agevolato: L. 532.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: ITALPRESSE INDUSTRIE S.R.L. - Capriano del Colle (Brescia) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: pressofusione a camera calda.

Durata e data di inizio: 3 anni e 8 mesi dal 29 aprile 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.427.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063461/46.

Credito agevolato: L. 1.577.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: LIBRA PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES S.R.L. - Calenzano (Firenze) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Nuova linea compatta integrata per lavaggio, sterilizzazione/depirogenerazione, riempimento e sigillatura di fiale a punta aperta.

Durata e data di inizio: 5 anni da 1° gennaio 1998.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.911.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064297/46.

Credito agevolato: L. 2.346.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A. - Ascoli Piceno (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: ricerca e ingegnerizzazione di prodotti per processi integrati.

Durata e data di inizio: 4 anni e 7 mesi dal 20 dicembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 1.300.000.000;

eleg. L. 9.138.000.000;

totale L. 10.438.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062586/346 e n. 062585/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 5.740.000.000, determinato in misura comunque non superiore al 55,0%, per la quota non eleggibile, ed al 55,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 1.500.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10,0%, per la quota non eleggibile, ed al 15,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: MENARINI RICERCHE S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi antitumorali di sintesi, con ampio spettro di attività, inibitori delle topoisomerali II.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° marzo 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 436.000.000;

eleg. L. 7.403.000.000;

totale L. 7.839.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063216/46.

Credito agevolato: L. 2.524.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.524.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: MOLINO DI VIGEVANO S.P.A. - Vigevano (Pavia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: farine arricchite in fibre vegetali.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° aprile 1998.

Costo dichiarato: L. 1.200.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064257/46.

Credito agevolato: L. 840.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: NUOVA CAMPARI S.P.A. - S. Martino in Rio (Reggio Emilia) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: produzione di grassi animali ad elevata purezza e di oleine esclusivamente vegetali.

Durata e data di inizio: 5 anni e 1 mese dal 17 dicembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 4.324.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064282/46.

Credito agevolato: L. 2.810.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: NUOVA OMPI S.R.L. - Piombino Dese (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova generazione di impianti automatizzati, con taglio laser e funzioni d'ispezione ed elevata risoluzione, per la produzione da tubo-vetro di contenitori ad uso farmaceutico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1º gennaio 1998.

Costo dichiarato: L. 1.520.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064293/46.

Credito agevolato: L. 1.064.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di dispositivi digitali in logica fuzzy di nuova generazione.

Durata e data di inizio: 3 anni e 6 mesi dal 7 agosto 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 1.007.000.000;

eleg. L. 6.520.000.000;

totale L. 7.527.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063846/46.

Credito agevolato: L. 4.842.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: TELECOM ITALIA S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: rete di accesso a larga banda.

Durata e data di inizio: 5 anni e 7 mesi dal 7 giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 21.650.000.000;

eleg. L. 20.338.000.000;

totale L. 41.988.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061782/346 e n. 061781/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 23.092.000.000, determinato in misura comunque non superiore al 55,0%, per la quota non eleggibile, ed al 55,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 5.215.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10,0%, per la quota non eleggibile, ed al 15,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: VIEMME S.R.L. - Piazzola sul Brenta (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema automatico e universale per la programmazione e la gestione di macchine per stiro a controllo numerico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 10 settembre 1997.

Costo dichiarato: L. 967.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063859/46.

Credito agevolato: L. 676.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta: BIOSERCH ITALIA S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 4078.

Titolo del progetto: sviluppo ed applicazione di tecnologie di interesse industriale nel settore Genomics.

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 1° ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 4.340.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 4.340.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. L. 4.340.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. L. 0, Ea. L. 0, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 2.604.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.519.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: DOX-AL ITALIA S.P.A. - Correzzana (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 2255.

Titolo del progetto: il condizionamento immunologico alimentare quale metodo certificato per la qualità delle produzioni animali mediante il benessere naturale e l'ottimazione della crescita degli animali da reddito (Certifood).

Durata e decorrenza costi: 4 anni dal 29 giugno 1998.

Costo ammesso: L. 16.194.550.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 11.014.882.000;

attività di sviluppo precompetitivo L. 5.179.668.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. L. 11.014.882.000, Ea L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. L. 5.179.668.000, Ea L. 0, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 4.890.754.000;

contributo in conto interesse (C.S.) fino a L. 7.028.435.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 45% C.I. + 35% C.S., Ea 35% C.I. + 45% C.S., Ec 40% C.I. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 40% C.I. + 20% C.S., Ea 30% C.I. + 30% C.S., Ec 35% C.I. + 25% C.S.

Durata intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: FARMILIA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. - Settimo Milanese (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 3131.

Titolo del progetto: nuovi veicoli ad uso oftalmico per l'ottimizzazione di formulazione farmaceutiche ad attività terapeutica.

Durata e decorrenza costi: 2 anni e 6 mesi dal 23 luglio 1998.

Costo ammesso: L. 3.660.000.000 così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 3.660.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. L. 3.660.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. L. 0, Ea L. 0, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 2.196.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.281.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: GENERAL CAVI S.P.A. - Lugo (Ravenna) (classificata grande impresa).

Progetto n. 3963.

Titolo del progetto: nuovi cavi elettrici, con garanzia di durata superiore ai 30 anni.

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 7 settembre 1998.

Costo ammesso: L. 1.404.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 298.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo L. 1.106.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. L. 298.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. L. 1.106.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 982.800.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 183.924.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: ILVA PALI DALMINE S.R.L. - Torre Annunziata (Napoli) (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 3265.

Titolo del progetto: acquisizioni di innovazione tecnologica al fine di produzione di pali di supporto illuminazione che soddisfino, attraverso la variabilità di forma e dimensioni, la necessità di fornire arredo urbano gradevole ed a costi bassi per la comunità.

Durata e decorrenza costi: 1 anno e 6 mesi dal 29 luglio 1998.

Costo ammesso: L. 3.100.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale L. 685.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo L. 2.415.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. L. 0, Ea L. 685.000.000, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. L. 0, Ea L. 2.415.000.000, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.550.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.032.300.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: IMPERO AUTOMAZIONI S.P.A. - Napoli (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 3491.

Titolo del progetto: sistema di movimentazione aerea a fune traente con convogliatore a doppia presa D.C.C. (Double clamp conveyor).

Durata e decorrenza costi: 10 mesi dall'11 agosto 1998.

Costo ammesso: L. 893.500.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale = 0;

attività di sviluppo precompetitivo L. 893.500.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. L. 0, Ea L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 0, Ea 893.500.000, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 446.700.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 268.050.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: PAIOLI S.P.A. - S. Agata Bolognese (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 3108.

Titolo del progetto: sistema di sospensioni attive per motociclette.

Durata e decorrenza costi: 3 anni e 8 mesi dal 23 luglio 1998.

Costo ammesso: L. 3.138.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.468.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.670.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. L. 1.468.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 1.670.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.882.800.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 847.260.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: S.P.F. S.P.A. - SERVIZI PRODUZIONE FILOZOO - Carpi (Modena) (classificata grande impresa).

Progetto n. 2294.

Titolo del progetto: nuove tecnologie di imbibizione per la veicolazione di principi attivi all'interno di granulari di masse alimentari atti alla produzione di premiscele medicate per l'alimentazione animale.

Durata e decorrenza costi: 3 anni dal 2 luglio 1998.

Costo ammesso: L. 3.242.000.000 così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 2.099.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.143.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. L. 2.099.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. L. 1.143.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 2.269.400.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 638.674.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: VALLERO INTERNATIONAL S.P.A. - Oglianico (Torino) (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 3109.

Titolo del progetto: nuovo reattore chimico per conceria.

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 23 luglio 1998.

Costo ammesso: L. 1.154.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 304.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 850.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. L. 304.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 850.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 692.400.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 275.806.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate, già decretate sono così modificate:

rispetto a quanto decretato in data 2 giugno 1998:

Ditta: MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A. - Ascoli Piceno (classificata grande impresa).

Progetto n. 1125.

Titolo del progetto: sviluppo di assemblati per applicazione oleondinamica (tubi spiralati e raccordi) per altissime pressioni.

Durata e decorrenza costi: 3 anni e 3 mesi dal 12 maggio 1998.

Costo dichiarato: L. 4.849.000.000.

Costo ammesso: L. 4.849.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 2.221.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.628.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. L. 340.000.000, Ec L. 1.881.000.000, Ea L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 390.000.000, Ec L. 2.238.000.000, Ea L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 3.185.793.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.023.139.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: SEKO S.P.A. - Curtarolo (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Progetto n. 1288.

Titolo del progetto: ricerca di una macchina multifunzionale di grande capacità per la lavorazione dei rifiuti ed il loro riciclaggio.

Durata e decorrenza costi: 4 anni dal 19 maggio 1998.

Costo dichiarato: L. 4.776.000.000.

Costo ammesso: L. 3.851.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.230.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.621.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. L. 1.230.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 2.621.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 2.310.600.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 951.197.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere

una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

rispetto a quanto decretato in data 7 luglio 1998:

Ditta: MECC ALTE S.P.A. - Creazzo (Vicenza) (classificata grande impresa).

Progetto n. 1395.

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione di un sistema innovativo per la generazione di energia elettrica da motore primo a velocità variabile.

Durata e decorrenza costi: 2 anni e 4 mesi dal 25 maggio 1998.

Costo ammesso: L. 2.663.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.663.000.000;

Luogo di svolgimento: attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 2.663.000.000, Ea L. 0, Ec L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.864.100.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 266.300.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 3.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata della ricerca potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 60.423.303.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il direttore: FASELLA

99A1617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 1999.

Disposizioni relative a operazioni nel campo degli strumenti finanziari derivati.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

In attesa della ridefinizione della normativa sui sistemi di compensazione e garanzia aventi a oggetto strumenti finanziari derivati;

Considerata l'esigenza di consentire il rafforzamento della competitività della piazza finanziaria italiana anche attraverso la predisposizione di forme di collegamento tra sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Dispone:

Art. 1.

1. Le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati possono aderire ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani ed esteri, per la gestione delle posizioni contrattuali dei propri aderenti.

2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente adottano misure idonee a coprire i rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Consob e alla Banca d'Italia.

Art. 2.

1. Le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati possono ammettere a tali sistemi anche banche e imprese d'investimento autorizzate ad operare in libera prestazione di servizi, nonché altre società di gestione di sistemi di compensazione e garanzia.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 febbraio 1999

Il Governatore: FAZIO

99A1619

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998), **coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1999, n. 39** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999) recante: **«Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma *su base nazionale* per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario

nazionale, di *una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate* all'assistenza palliativa e di supporto *prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale* che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari. *Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.*

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 *nonché le modalità di verifica dei risultati.*

3. *Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.*

4. *Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1.*

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla formazione specialistica dei medici.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— L'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 (Disposizioni urgenti nel settore sanitario), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, è il seguente:

«5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza».

— L'art. 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 8. — 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati

previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano» [*lettera dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408, in* Gazzetta Ufficiale - *1ª serie speciale - n. 50 del 16 dicembre 1998 - n.d.r.*];

d) l'art. 13, comma 1, lettera *e),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'art. 1, comma 1, lettera *hh),* della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera *a)* del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

— Il decreto del Presidente della Repubblca 14 gennaio 1997 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997), reca: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private».

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle regioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera *i),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000. *Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000.*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— L'art. 6, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è il seguente:

«2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano:

a) (Omissis);

b) le procedure per il rilascio, da parte delle aziende unità sanitarie locali, del documento attestante il diritto all'esenzione o alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine anche l'avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria elettronica, di cui la lettera *i)* del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;».

— L'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, è il seguente:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta d'identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione

di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità».

— L'art. 59, comma 50, lettera *i),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-h) (omissis);

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».

Art. 3.

1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997;

b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera *a).*

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare in ciascuno dgli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate, *con specifico riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti,* e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanitario regionale.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella *A* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— L'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è il seguente:

«1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunità montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve essere tramesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione».

Art. 4.

1. Nell'articolo 1-*bis,* comma 1, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette disponibilità sono

erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.».

2. Le regioni sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 1997 e 1998.

Riferimenti normativi:

— L'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630 (Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 1-*bis*. — L'accantonamento di cui alla tabella *A*, voce Ministero della sanità, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, è destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e 1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300 miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. *Le disponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'art. 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo art. 1; le predette disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155*».

Art. 4-*bis*.

1. *Per gli interventi di cui alla lettera* c) *del comma 1 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la relativa autorizzazione di spesa è incrementata di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001.*

2. *All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.*

Riferimenti normativi.

— L'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:

a)-b) (Omissis);

c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001».

Art. 5.

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il corrispettivo dei contratti delle aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in tutto o in parte, con riferimento al costo del denaro. Qualora il contraente non aderisca alla revisione è escluso dalla possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa azienda per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(articolo 3, comma 4)

REGIONI	Importi erogabili in acconto
Piemonte	93
Valle d'Aosta	—
Lombardia	310
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	137
Friuli-Venezia Giulia	13
Liguria	94
Emilia-Romagna	307
Toscana	192
Umbria	22
Marche	75
Lazio	316
Abruzzo	42
Molise	5
Campania	117
Puglia	68
Basilicata	12
Calabria	51
Sicilia	78
Sardegna	68
Totale	2.000

99A1620

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998), **coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1999, n. 40** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999) recante: **«Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono *ridotte mediante allineamento* a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle *disponibilità in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Pensionamenti anticipati», capitolo 3662 , dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo 4, comma 7,* del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, *con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica* ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse *rivenienti all'INPS,* per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1996, n. 186.

— Il testo dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1995, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11 (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1996, n. 9, è il seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204».

— Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, è il seguente:

«5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale».

Art. 2.

Oneri indiretti in materia di autotrasporto

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, *recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,* sono elevati rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono *ridotti* per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliari, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. *Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,* per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. *Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, *entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo* tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1996, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. *35.500* ed a L. *71.000.* La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A1621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle suore della carità, in Roma.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle suore della carità, con sede in Roma.

99A1657

Trasformazione della natura giuridica e mutamento della denominazione della fondazione di religione «Pro Familia», in Penne.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999, viene conferita efficacia civile al provvedimento canonico con cui la fondazione di religione «Pro Familia» è stata trasformata in congregazione religiosa di diritto diocesano assumendo la nuova denominazione di «Suore della Santa Famiglia di Penne», con sede in Penne (Pescara).

99A1658

Estinzione del Monastero delle cappuccine, in Sansepolcro

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999, viene disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei provvedimenti canonici con i quali è stata disposta l'incorporazione, con effetto estintivo e con contestuale devoluzione del patrimonio, del Monastero delle cappuccine, in Sansepolcro (Arezzo), nel Monastero delle cappuccine, in Firenze.

99A1659

Estinzione della parrocchia di San Lorenzo, in Bovino

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia di San Lorenzo, con sede in Bovino (Foggia). Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Foggia.

99A1660

Riconoscimento civile del mutamento della natura giuridica dell'associazione laicale femminile Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria detta Piccola Opera per la salvezza del fanciullo, in Milano.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999, viene riconosciuta la trasformazione della natura giuridica dell'associazione laicale femminile Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria detta Piccola Opera la salvezza del fanciullo, con sede in Milano, in istituto religioso di diritto diocesano «Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria», con sede in Milano.

99A1661

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Maria SS. del Carmelo, in San Cataldo

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della chiesa di Maria SS. del Carmelo, con sede in San Cataldo (Caltanissetta).

99A1662

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 marzo 1999

Dollaro USA	1,0834
Yen giapponese	133,19
Dracma greca	321,95
Corona danese	7,4324
Corona svedese	8,9355
Sterlina	0,67370
Corona norvegese	8,5800
Corona ceca	37,283
Lira cipriota	0,57944
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,16
Zloty polacco	4,2490
Tallero sloveno	190,5755
Franco svizzero	1,5912
Dollaro canadese	1,6489
Dollaro australiano	1,7329
Dollaro neozelandese	2,0498
Rand sudafricano	6,7144

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1726

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Accertamento della condizione di crisi aziendale della ditta l'Editrice Romana S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale n. 25452 del 18 dicembre 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 aprile 1998 al 5 aprile 2000, della ditta S.p.a. L'Editrice Romana, con sede in Roma, e unità di Roma.

99A1505

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta Trafilerie meridionali, in Pescara

Con decreto ministeriale n. 25451 del 18 dicembre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 14 settembre 1998 al 13 settembre 1999, della ditta S.p.a. Trafilerie meridionali, con sede in Pescara e unità di Chieti Scalo (Chieti).

99A1506

Provvedimenti concernenti l'approvazione di programmi di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 25453 del 18 dicembre 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º giugno 1998 al 28 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Gruppo Maiorca, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e unità di Scandiano (Reggio Emilia).

Con decreto ministeriale n. 25456 del 18 dicembre 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 maggio 1998 al 4 maggio 1999, della ditta S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma) e unità di Carsoli (L'Aquila).

99A1507

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidrian»

Estratto decreto N.C.R. n. 49 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: LIDRIAN, nelle forme e confezioni: «2%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml, «2%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Medacta s.a., Val Fleuri n. 50, Lussemburgo, rappresentata in Italia dalla società Clarmed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Stephenson 94, codice fiscale n. 00514240142.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Steripak & Waverley Pharmaceutical Ltd., nello stabilimento sito in Runcorn, Cheshire (Gran Bretagna), Unit 4, Pembroke Court, Manor Park.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml;

A.I.C. n. 028537049 (in base 10), 0V6W6T (in base 32);

classe: «C»;

«2%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml;

A.I.C. n. 028537052 (in base 10), 0V6W6W (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato 20 mg pari a lidocaina 17,3 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesie periferiche e loco regionali.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare di volta in volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1584

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minirin/DDAVP»

Estratto decreto N.C.R. n. 51 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: MINIRIN/DDAVP, nelle forme e confezioni: «0,1» flacone da 30 compresse divisibili da 0,1 mg, «0,2» flacone da 30 compresse divisibili da 0,2 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Corti, 11, Milano, codice fiscale n. 07676940153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Ferring AB, nello stabilimento sito in Malmoe (Svezia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,1» flacone da 30 compresse divisibili da 0,1 mg;

A.I.C. n. 023892060 (in base 10), 0QT42W (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 13 ottobre 1998 con la quale la predetta società Ferring S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«0,2» flacone da 30 compresse divisibili da 0,2 mg;

A.I.C. n. 023892072 (in base 10), 0QT438 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 13 ottobre 1998 con la quale la predetta società Ferring S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

una compressa da 0,1 mg contiene:

principio attivo: desmopressina acetato idrato mg 0,1 (pari a desmopressina mg 0,089);

eccipienti: lattosio, amido di patate, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 0,2 mg contiene:

principio attivo: desmopressina acetato idrato mg 0,2 (pari a desmopressina mg 0,178);

eccipienti: lattosio, amido di patate, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: diabete insipido ipofisario, idiopatico o sintomatico. Enuresi notturna primaria in bambini di età superiore ai 5 anni.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1585

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacid»

Estratto decreto A.I.C. n. 46 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: BACID, nella forma e confezione: 1 flacone da 1 g di polvere per uso intramuscolare + 1 fiala solvente da 2,5 ml contenente lidocaina cloridrato all'1% per solo uso intramuscolare, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Conforti n. 42, Castel San Giorgio - Salerno, codice fiscale n. 02732270653.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società I.P.A., International Pharmaceuticals Associated S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53.

La produzione, la ripartizione della polvere ed il controllo può essere effettuato sia dalla società Biopharma S.r.l., con sede in Santa Palomba, via delle Gerbere s.n.c., sia dalla società I.P.A., International Pharmaceuticals Associated S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone da 1 g di polvere per uso intramuscolare + 1 fiala solvente da 2,5 ml contenente lidocaina cloridrato all'1% per solo uso intramuscolare;

A.I.C. n. 032002014 (in base 10), 0YJMYY (in base 32);

classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 7 aprile 1998, con la quale la ditta Farma Uno S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cefonicid non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

1 flaconce da 1000 mg contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g (pari a 1 g di cefonicid);

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi particolarmente resistenti o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al cefonicid resistenti ai più comuni antibiotici.

«Bacid» è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di «Bacid» prima dell'intervento chirurgico in un unica dose di 1 g del prodotto, riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti a interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di «Bacid» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Bacid» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1592

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Guaiacalcium Complex».

Estratto decreto MCPR n. 32 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: GUAIACALCIUM COMPLEX nella forma e confezione: 1 flacone contenente sciroppo per uso orale da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Società laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour n. 70, codice fiscale n. 01108720598.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: dropropizina 0,144 g, potassio solfoguaiacolato 2,0 g;

eccipienti: aconito radice estratto fluido, lauro ceraso (acqua distillata aromatica), grindelia estratto fluido, balsamo tolù fluido F.U., alcool etilico 95°, caramello naturale, estratto aromatico, saccarosio, metileparaidrossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone contiene sciroppo per uso orale da 200 ml;

A.I.C. n. 022895032 (in base 10), 0PUQFZ (in base 32);

classe: «C».

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero 022895027, recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

99A1599

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blox»

Estratto decreto MCR n. 30 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: BLOX nella forma e confezione: astuccio 30 capsule rigide da 2 mg.

Titolare A.I.C.: Società Whitehall Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Puccini n. 3, codice fiscale n. 00735010159.

Confezione: in sostituzione della confezione astuccio 30 capsule rigide da 2 mg, A.I.C. n. 023712045 è autorizzata la confezione: astuccio 20 capsule rigide da 2 mg.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio 20 capsule rigide da 2 mg;

A.I.C. n. 023712058 (in base 10) - 0QMN9U (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2 mg;

eccipienti: lattosio, talco, magnesio stearato, titanio biossido, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche già precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizine medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero A.I.C. n. 023712045, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1600

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indaflex»

Estratto decreto MCR n. 21 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale: INDAFLEX nella forma e confezioni: 30 capsule 2,5 mg uso orale.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Bianca Maria Visconti, 33 - Milano, codice fiscale n. 00738630151.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione della confezione 30 capsule 2,5 mg uso orale viene autorizzata la confezione 50 capsule 2,5 mg uso orale.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule 2,5 mg uso orale;

A.I.C. n. 024991022 (in base 10) - 0RUP9G (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione in data 21 settembre 1998 con la quale la società titolare dell'A.I.C. dichiara che la specialità medicinale in oggetto è a base di un principio attivo che non gode della tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti da numero di A.I.C. 024991010, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1601

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambisome»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 88 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: AMBISOME, 10 fiale liofilizzate - A.I.C. n. 028581015.

Titolare A.I.C.: Nexstar pharmaceuticals Italia S.r.l., via Frua, 16 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

È approvata la richiesta di aggiornamento degli stampati per la specialità medicinale in oggetto indicata e più precisamente la rettifica del termine con cui viene indicato il contenitore primario del liofilizzato da «fiala» a «flacone».

Per quanto sopra, pertanto, la confezione 10 fiale liofilizzate è rettificata in: 10 flaconi di polvere liofilizzata per soluzione per infusione endovenosa.

99A1602

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Faringotricina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 90 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: FARINGOTRICINA, 20 compresse - A.I.C. n. 022801017.

Titolare A.I.C.: Società laboratorio farmaceutico SIT - specialità igienico terapeutiche S.r.l., via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto-legge n. 539/1992 (escluso 0TC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1603

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diprosalic»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 91 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: DIPROSALIC, lozione 30 g - A.I.C. n. 023839020.

Titolare A.I.C.: Società Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza il periodo di riduzione di validità da 36 a 24 mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a 24 mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre 24 mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A1607

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stomet»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 98 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: STOMET, 50 compresse solubili 200 mg - A.I.C. n. 024853069.

Titolare A.I.C.: Società Sark S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivio invariato;

eccipienti: sodio benzoata 100 mg, dimeticone eliminato, polietilenglicole 6000 20 mg, aspartame 15 mg, saccarina sodica 8 mg, aroma d'arancia 25 mg, aroma mandarino 2,5 mg, citrato monosodico 1426,20 mg, sodio bicarbonato 1118,80 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1606

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketodol»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 111 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: KETODOL, 20 compresse da 225 mg - A.I.C. n. 028561037.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno.

Oggetto provvidemento di modifica: passaggio ad automedicazione (0TC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1605

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 dicembre 1998 del Ministro per le politiche agricole, concernente: «Dichiarazione dell'esistenza di carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 19, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo capoverso, dove è scritto: «... - provvidenze di cui all'art. 3, comma *2*, lettera b) ...», leggasi: «... - provvidenze di cui all'art. 3, comma *3*, lettera b) ...».

99A1663

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **508.000**
- semestrale ... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **416.000**
- semestrale ... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **115.500**
- semestrale ... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **107.000**
- semestrale ... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **273.000**
- semestrale ... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **106.000**
- semestrale ... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **267.000**
- semestrale ... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.097.000**
- semestrale ... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **982.000**
- semestrale ... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77